

Ai dipendenti saranno riconosciuti gli aumenti salariali maturati nel 2017?

Risposta del 13 dicembre 2017 all'interpellanza presentata il 1° dicembre 2017 da Raoul Ghisletta

L'interpellante si rimette al testo

VITTA C., DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL'ECONOMIA -

Con l'interpellanza in questione il deputato Ghisletta ha posto alcune domande al Consiglio di Stato inerenti all'imminente entrata in vigore della nuova scala salariale introdotta con la revisione della legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti [LStip; RL 2.5.4.4]. In merito alle singole domande rispondiamo come segue ritenuto che alle prime due daremo una risposta congiunta.

Riguardo alla domanda 1 («*Ai dipendenti cantonali in servizio prima del 1° gennaio 2017 viene riconosciuto l'aumento annuale e l'avanzamento di classe previsto per il 2017 dalla LStip e dalle norme di applicazione in vigore fino al 31 dicembre 2017?*») e alla domanda 2 («*Ai dipendenti cantonali entrati in servizio a partire dal 1° gennaio 2017 viene riconosciuto l'aumento annuo e, per le funzioni in cui le norme in vigore lo prevedono, l'avanzamento di classe previsto dalla LStip e dalle norme di applicazione in vigore fino al 31 dicembre 2017?*»), precisiamo che il messaggio sul preventivo per l'anno 2016 indicava già che gli aumenti maturati sino alla fine del giugno 2016 sarebbero stati riconosciuti al 1° gennaio 2017, mentre gli aumenti maturati nel secondo semestre del 2016 sarebbero stati riconosciuti soltanto a gennaio 2018. In concreto, ai dipendenti cantonali assunti prima del 2017 l'aumento annuale e/o l'avanzamento sono stati riconosciuti al 1° gennaio 2017 nei seguenti tre casi: l'aumento annuale per i dipendenti che nel 2016 hanno svolto almeno sei mesi di attività (ossia quelli assunti tra il 1° gennaio e il 1° luglio 2016); l'aumento annuale sospeso per le misure di risparmio ai dipendenti che l'avrebbero maturato il 1° gennaio e il 30 giugno 2016; l'avanzamento in classe alternativa ai dipendenti che fra il 1° gennaio e il 30 giugno 2016 l'avrebbero maturato (anch'esso sospeso per misure di risparmio). Ai dipendenti assunti prima del 1° gennaio 2017 l'aumento e l'avanzamento maturati tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2016 saranno riconosciuti il 1° gennaio 2018. Con l'entrata in vigore della LStip del 23 gennaio 2017 non sono conferiti aumenti al 1° gennaio 2018 anche se con il vecchio sistema l'impiegato li avrebbe teoricamente maturati in ragione del tempo trascorso perché la vecchia legge decade, fatto salvo quanto disposto dai cpvv. 3 e 4 dell'art. 41 della nuova legge.

In conclusione l'entrata in vigore della suddetta legge al 1° gennaio 2018 non modifica la regolamentazione della concessione degli aumenti e degli avanzamenti posta in essere in seguito alle misure previste nel preventivo per l'anno 2016 sfociate nelle disposizioni transitorie con l'art. 41 della LStip del 23 gennaio 2018, ossia aggancio al 1° gennaio 2018 dopo il riconoscimento al 1° gennaio 2017 dell'aumento e se del caso dell'avanzamento nell'attuale sistema per i dipendenti del primo semestre; aggancio al 1° gennaio 2019 per i dipendenti del secondo semestre dopo il riconoscimento al 1° gennaio 2018 dell'aumento e se del caso dell'avanzamento nell'attuale sistema.

In merito alla domanda 3 («*In caso di risposta negativa ai due precedenti quesiti, come intende affrontare la situazione caotica che deriverebbe dall'inoltro di centinaia di ricorsi, che contestano il mancato riconoscimento degli aumenti e degli avanzamenti maturati nel 2017 nell'aggancio alla nuova classe salariale? È disponibile a trovare un modus operandi ragionevole con i sindacati del settore pubblico che patrocineranno i dipendenti?*»), per

quanto esposto alle precedenti domande l'aggancio rispetta le normative applicabili e non s'intravedono motivi per cui non si debba applicare quanto stabilito dal Gran Consiglio. In caso di ricorsi e a prescindere dal loro numero gli stessi saranno evasi secondo le modalità e le tempistiche usuali.

Circa la domanda 4 («Numerosi dipendenti cantonali richiedono che, in ossequio al principio di trasparenza e della non discriminazione stabilito nella nuova LStip (art. 2 cpv. 2), vengano finalmente pubblicate le descrizioni di posizione delle funzioni e i punteggi attribuiti alle varie funzioni (punteggi che determinano quale classe viene attribuita alla funzione): come e quando intende procedere il Consiglio di Stato, vista l'entrata in vigore al 1° gennaio 2018 della nuova classificazione salariale delle funzioni?»), le descrizioni delle valutazioni delle funzioni possono essere oggetto di ulteriore verifica per tutto il 2018 nell'ambito delle segnalazioni alla Commissione paritetica istituita sulla base dell'art. 42 della LStip. Per questo motivo i citati descrittivi non possono ancora essere considerati definitivi. La legge sull'informazione e sulla trasparenza dello Stato [LIT; RL 1.6.3.1] prevede il diritto di accesso a documenti ufficiali il cui processo è terminato; la documentazione relativa alla valutazione delle funzioni sarà comunque messa a disposizione della Commissione paritetica, i cui membri saranno chiaramente tenuti al segreto d'ufficio.

In merito alla domanda 5 («È al corrente del fatto che i membri della Commissione paritetica per la valutazione della nuova classificazione delle funzioni, art. 42 della nuova LStip, non hanno ancora ottenuto le schede di posizione e i punteggi delle funzioni? Intende dare il via libera alla Sezione risorse umane per la consegna di tale materiale?»), la Commissione paritetica per la valutazione delle funzioni è stata istituita dal Gran Consiglio e le è stato attribuito il compito di analizzare le richieste di rivalutazione che le saranno sottoposte. La Commissione ha avviato i lavori il 30 novembre scorso e, come ho detto in precedenza, ai membri sarà dato senz'altro accesso alla documentazione necessaria a trattare tali richieste.

GHISLETTA R. - Sono parzialmente soddisfatto: sono soddisfatto del fatto che la documentazione sia messa a disposizione della Commissione paritetica ma sono evidentemente meno soddisfatto per quanto riguarda gli effetti espliciti nel 2017 dell'attuale LStip. Mi sembra che qualcosa non quadri: vista la legge vecchia, con i suoi meccanismi di avanzamento e promozione, classi tra parentesi e via discorrendo, dovrebbe essere comunque dato il diritto a questi aumenti. Credo che le norme di aggancio non siano più attuali poiché si riferiscono a un punto in cui terminava la vecchia legge che è stato differito di un anno. Mi pare soprattutto che il discorso non regga: chi ha cominciato l'attività il 1° gennaio 2017, secondo quanto detto dal Consigliere di Stato Christian Vitta, è come se non avesse lavorato per tutto l'anno. Chi ha lavorato per un anno ha diritto ad avere l'aumento sulla base della legge in vigore. Non seguo fino in fondo la posizione del Governo; chiaramente vi saranno uno o più Tribunali che affronteranno la questione ma avrei preferito che essa fosse negoziata in altro modo.

Parzialmente soddisfatto l'interpellante, l'atto parlamentare è dichiarato evaso.